

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

Assa Abloy Entrance Systems Italy S.r.l.

Via Vittor Pisani 20, 20124 -Milano

Partita IVA e Codice Fiscale 02665800120 – REA n. MI 2000717

Data	Descrizione	Organo deliberante
1/10/2018	Adozione Modello	Consiglio di Amministrazione
9/12/2020	Aggiornamento Modello	Consiglio di Amministrazione
22/01/2024	Aggiornamento Modello	Consiglio di Amministrazione

INDICE

PARTE GENERALE

Sommario

ALLEGATI	4
DEFINIZIONI	5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA	7
2. SANZIONI	10
3. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	12
4. II MODELLO DI ASSA ABLOY	13
4.1. Il Gruppo Assa Abloy	13
4.2. Assa Abloy Entrance Systems Italy S.r.l.	14
5. IL PRESENTE MODELLO	14
5.1. La Costituzione del Modello	14
5.2. Finalità e struttura del Modello	16
5.3. Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello	19
5.4. Identificazione delle componenti del sistema di Controllo Preventivo Interno (i Protocolli) e principi ispiratori del Modello	19
5.5. Diffusione del modello e informativa a Consulenti e Partners	22
6. ORGANISMO DI VIGILANZA	23
6.1. Nozioni generali, requisiti generali dell'Organismo, risorse finanziarie	23
6.2. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza, nomina, (in)eleggibilità, decadenza, revoca, rinuncia, sostituzione e remunerazione dei suoi membri.	24
6.3. I flussi informativi	28
6.3.1. Informativa dell'OdV nei confronti dell'Organo Amministrativo (attività di Reporting)	28
6.3.2. Informativa dell'OdV nei confronti del personale (informazione e formazione)	28
6.3.3. Comunicazioni da parte dei Destinatari del Modello all'OdV	29
6.4. Whistleblowing	31
7. CODICE DI CONDOTTA, PRINCIPI ETICI E NORME DI COMPORTAMENTO	31

8. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	32
8.1. Funzione del sistema disciplinare	32
8.2. Le condotte rilevanti	33
8.3 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci	34
8.3 Misure nei confronti dei Dirigenti	34
8.4 Misure nei confronti dei Dipendenti non Dirigenti	34
8.5. Misure nei confronti dei procuratori	35
8.6. Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner	35
9. VERIFICA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO	35
10.MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	37

ALLEGATI

Allegato A.

Codice di Condotta - versione abbreviata

Allegato B.

Esempio di Clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del modello da parte di Soggetti Terzi

Allegato C.

Scheda di Evidenza

Allegato D.

Parte Speciale 1 – Reati in danno della Pubblica Amministrazione

Allegato E.

Parte Speciale 2 – Reati societari

Allegato F.

Parte Speciale 3 – Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e reato di trasferimento fraudolento di valori

Allegato G.

Parte Speciale 4 – Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Allegato H.

Parte Speciale 5 – Reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare

Allegato I.

Parte Speciale 6 – Reati contro l'industria e il commercio

Allegato L.

Parte Speciale 7 – Reati Tributari

Allegato M.

Parte Speciale 5 – Reati informatici

Allegato N.

Parte Speciale 6 – Reati ambientali

Allegato O.

Parte Speciale 7 – Reati di contrabbando

DEFINIZIONI

CCNL: il contratto applicato da Assa Abloy, ossia il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Codice di Condotta: il codice di comportamento elaborato ed implementato da Assa Abloy nelle sue due versioni estesa ed abbreviata.

Consiglio di Amministrazione: organo amministrativo di Assa Abloy, composto da 3 membri.

Consulenti: si intendono coloro che agiscono in nome e/o per conto di Assa Abloy sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

Destinatari: i soggetti cui è rivolto il Modello (quali, ad esempio, il Consiglio di Amministrazione, i Dipendenti, i Consulenti, i Soggetti Terzi, ecc.) di Assa Abloy.

Dipendenti: tutti i dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) di Assa Abloy.

DVR: Documento di Valutazione dei Rischi di Assa Abloy redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

D. Lgs. n. 231/2001 o il Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”.

Gruppo Assa Abloy o Gruppo: si intende il gruppo multinazionale nato nel 1994 dalla fusione della società svedese Assa AB (staccatasi dalla Securitas AB) e della società finlandese Abloy. Il gruppo produce e distribuisce serrature, cilindri, prodotti elettromeccanici, porte blindate e serramenti in tutto il mondo.

Assa Abloy o la Società: Assa Abloy Entrance Systems Italy S.r.l., società appartenente al Gruppo Assa Abloy, costituita nel 2001, con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, 20, Partita IVA e Codice Fiscale n. 02665800120, iscritta al REA di Milano al n. 2000717.

Linee Guida: le linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate il 24 maggio 2004, il 31 marzo 2008, il 21 luglio 2014 e, da ultimo, nel giugno 2021.

Modello: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

OdV: è l'organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sull'aggiornamento dello stesso.

Partner: sono le controparti contrattuali di Assa Abloy, siano esse persone fisiche o giuridiche, commerciali e/o finanziarie, che cooperino o collaborino con Assa Abloy nell'ambito dei processi sensibili.

Procedure di Assa Abloy: si tratta dei principi e dei valori di Assa Abloy, delle relative policy, procedure, del Codice di Condotta e del materiale utilizzato per le attività formative dei Dipendenti e Consulenti.

Processi Sensibili: sono le attività di Assa Abloy nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.

P.A.: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio, intesa in senso ampio, come *infra* specificato.

Reati: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 richiamati nel Modello e nelle rispettive parti speciali.

Soggetti Apicali: le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo).

Soggetti Sottoposti: le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

Soggetti Terzi: sono i Partner, i fornitori di servizi, i clienti e, in generale, chiunque abbia rapporti commerciali e professionali con Assa Abloy.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

Il D. Lgs. n. 231/2001 che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il D. Lgs. n. 231/2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

L’articolo 4, D. Lgs. n. 231/2001, precisa, inoltre, che nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10¹ del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel

¹ Per maggiore chiarezza nell’esposizione si riportano di seguito gli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale:

Articolo 7: Reati commessi all'estero.

E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;*
- 2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;*
- 3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;*
- 4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;*
- 5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.*

Articolo 8: Delitto politico commesso all'estero.

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Articolo 9: Delitto comune del cittadino all'estero

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis.

Articolo 10: Delitto comune dello straniero all'estero

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (...) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

- 1. si trovi nel territorio dello Stato;*
- 2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;*
- 3. l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.*

La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.

territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

I punti chiave del D. Lgs. n. 231/2001 riguardano:

- a) l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, si tratta di:
 1. Soggetti Apicali;
 2. Soggetti Sottoposti.

A questo proposito, giova rilevare che, secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sull'argomento, non parrebbe necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'ente un rapporto di lavoro subordinato.

Appare, quindi, più opportuno fare riferimento alla nozione di "soggetti appartenenti all'Ente", dovendosi ricomprendere in tale nozione anche "*quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori*"². Infatti, il Legislatore ha utilizzato una tecnica incentrata su un criterio di tipo "oggettivo-funzionale", come dimostra anche l'assimilazione dell'apice di diritto all'apice di fatto, pure operata dal Legislatore.

Non si richiede, quindi, un rapporto di dipendenza del soggetto con l'Ente.

- b) la tipologia dei reati previsti e, più precisamente:
 1. reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 24 e 25 D. Lgs. 231/2001;
 2. delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall'articolo 7 della L. n. 48/2008, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 24-*bis*;
 3. delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla L. n. 943/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 24-*ter*,
 4. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'articolo 6 della L. n. 406/2001, come modificato con L. n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*bis*;
 5. delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla L. n. 993/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*bis.1*;
 6. reati in materia societaria introdotti nella disciplina dal D. Lgs. n. 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*ter*;
 7. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico introdotti nella disciplina dalla L. n. 7/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*quater*;
 8. delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla L. n. 73/2006, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*quater.1*;
 9. delitti in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi introdotti con L. n. 228/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*quinquies*;
 10. reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V,

² Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanalda-Barcellona, *La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi*, Milano, 2002, pag. 12 e ss; Santi, *La responsabilità delle Società e degli Enti*, Milano, 2004, pag. 212 e ss..

titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, il quale ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*sexies*;

11. reati previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, ad omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dalla L. 123/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*septies*;
12. reati previsti e puniti dagli articoli 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p., inerenti rispettivamente a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto-riciclaggio, così come introdotti (e successivamente ampliati) dal D. Lgs. n. 231/2007 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*octies*;
13. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 25-*octies*.1 del D. Lgs. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 e, da ultimo, modificato dal D.L. 105/2023;
14. delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla L. n. 994/2009³, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*nonies*;
15. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotti dalla L. n. 116/2009, come sostituiti dal D. Lgs. n. 1215/2011, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*decies*;
16. reati ambientali, introdotti dal D. Lgs. n. 121/2011, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*undecies*;
17. reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotti dal D. Lgs. n. 109/2012, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*duodecies*;
18. reati di razzismo e xenofobia introdotti dalla Legge n. 167/2017 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*terdecies*;
19. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti nella disciplina dalla L. n. 39/2019, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*quaterdecies*;
20. reati tributari, introdotti dal D.L. 124/2019 (c.d. "Decreto fiscale", convertito con modificazioni in L. 157/2019) che ha inserito nel novero dei reati-presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quinquiesdecies*;
21. reati di contrabbando, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies*, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020;
22. delitti contro il patrimonio culturale, di cui all'art. 25-*septiesdecies*⁴, e delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali, di cui all'art. 25-*octiesdecies*⁵, introdotti dalla L. n. 9 marzo 2022, n. 22;

³ La citata Legge 99/2009 punisce: la messa a disposizione del pubblico non autorizzata in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; l'utilizzo non autorizzato di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione; la duplicazione di programmi per elaboratore o la distribuzione, vendita ecc. di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); la duplicazione, riproduzione, ecc. di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, ecc.; i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno "SIAE"; la produzione, installazione ecc. di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

⁴ L'art. 25-*septiesdecies* del Decreto punisce i seguenti reati: furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.), violazione in materia di beni culturali (art. 518-novies c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-octies c.p.), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

⁵ L'art. 25-*octiesdecies* del Decreto punisce i reati di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesdecies c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 518-terdecies c.p.).

23. reati aventi carattere transnazionale⁶, previsti e puniti dagli artt. 416, 416 *bis*, 377 *bis* e 378 c.p., dall'art. 291-*quater* del D.P.R. 43/1973, dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall'art. 12, comma terzo, del D. Lgs. n. 286/1998, introdotti dalla L. n. 146 del 2006.

c) La rilevanza del tentativo: è da tenere presente, infatti, che la norma di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 231/2001, dettata in tema di delitti tentati, prevede esplicitamente che: *“Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento”*.

d) L'aver commesso il reato nell'“*interesse*” o a “*vantaggio*” dell'Ente.

In merito, va tenuto in considerazione che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia, l'“*interesse*” viene definito come la semplice “*intenzione*” psicologica dell'autore del reato, valutabile *ex ante* dal Giudice. Per “*vantaggio*”, invece, si intende qualunque beneficio derivante dal reato commesso, valutabile *ex post* dall'autorità giudiziaria.

e) Il non aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In considerazione dei presupposti che precedono, di cui al D. Lgs. n. 231/2001, la Società ha deciso di predisporre ed efficacemente applicare il suddetto modello secondo quanto riportato al successivo paragrafo 3.

2. SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) sanzione amministrativa pecuniaria;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

(a) La Sanzione Amministrativa Pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del D. Lgs. n. 231/2001, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l'ente con il suo patrimonio.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25-*septies* “*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*” che prevede una sanzione pecuniaria **pari a mille quote**) tenendo conto:

- della gravità del fatto;

⁶ Sono considerati transnazionali i reati caratterizzati, oltre che dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, dalla presenza di un elemento di internazionalità, che si realizza quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00) “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione” (articolo 11, comma 2°, D. Lgs. n. 231/2001).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/2001, “*Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente*”.

L'articolo 12, D. Lgs. n. 231/2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per la sua applicazione.

Riduzione*	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,38)**	- L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure - il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: - l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; oppure - è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni sopra descritte.

* *La sanzione pecuniaria non può in ogni caso essere in ogni caso inferiore a Euro 10.329,00 (comma 4° art. 12 D. Lgs. n. 231/2001).*

** *In base al 3° comma dell'art. 11 del D. Lgs. n. 231/2001 stesso, la quota è sempre uguale a Euro 103,00.*

(b) Le Sanzioni Interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (si vedano a questo proposito le tabelle riassuntive riportate nelle Parti Speciali del presente Modello) al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D. Lgs. n. 231/2001, di seguito indicate:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”*;
- *“in caso di reiterazione degli illeciti” (id est: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).*

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17, D. Lgs. n. 231/2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”*;
- *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*;
- *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”*.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni (fatto salvo quanto disposto dall'art. 25, comma 5, che prevede casi in cui le sanzioni interdittive può avere una maggior durata) e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D. Lgs. n. 231/2001).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) La Confisca

Ai sensi dell'articolo 19, D. Lgs. n. 231/2001 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La Pubblicazione della Sentenza di Condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

3. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono, tuttavia, forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 prevede l'esonero qualora l'ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto “*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*”;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporre l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'ente (d'ora innanzi, per brevità, anche l'“**OdV**”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede, inoltre, che il modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede che i modelli possano essere adottati, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Confindustria ha emanato il 7 marzo 2002 delle apposite Linee Guida, che sono state dapprima aggiornate il 24 maggio 2004, il 31 marzo 2008, il 21 luglio 2014 e, da ultimo, ulteriormente aggiornate con l'emanazione di un nuovo documento, datato giugno 2021.

Il presente Modello tiene conto, oltre che, ovviamente, del dettato normativo, anche delle Linee Guida di Confindustria, come da ultimo aggiornate.

4. II MODELLO DI ASSA ABLOY

4.1. Il Gruppo Assa Abloy

Assa Abloy è nata nel 1994 dalla fusione tra Assa, azienda svedese, e Abloy, azienda finlandese. Dalla fondazione, Assa Abloy è cresciuta trasformandosi da azienda regionale a gruppo internazionale con più di 44.000 dipendenti e oltre 6 miliardi di euro di fatturato.

Assa Abloy opera nei mercati emergenti e già consolidati in tutto il mondo, con posizione di leadership in Europa, Nord America e nella regione Asia-Pacifico.

Nella rapida crescita del settore della sicurezza, il Gruppo ha una presenza impareggiabile in aree quali controllo accessi, tecnologia ad identificazione, automazione ingressi e sicurezza per gli hotel.

4.2. Assa Abloy Entrance Systems Italy S.r.l.

Assa Abloy è l'azienda italiana del Gruppo Assa Abloy. È stata costituita in data 14 giugno 2001 ed è iscritta presso il registro delle imprese di Milano dal 7 gennaio 2013. Il suo capitale sociale è pari a euro 102.731,00 interamente versato e detenuto al 100% da Assa Abloy Holding Italia S.p.A..

La Società ha adottato un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri ed un Collegio Sindacale composto da cinque sindaci (3 membri effettivi e 2 membri supplenti) Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre affidato poteri specifici a 9 procuratori.

Assa Abloy si distingue per la qualità e la professionalità tipiche del “*made in Italy*”; da questo spirito è nato un modello produttivo tutto italiano che è diventato un riferimento per il Gruppo Assa Abloy: un *competence center* di *expertise* tecnica e di eccellenza professionale nel campo della ricerca e dello sviluppo.

Assa Abloy opera come distributore di prodotti Assa Abloy e di altri marchi ed offre servizi di installazione, assistenza tecnica, manutenzione e riparazione. La Società possiede un'unità locale in località Carugate (MI) dove hanno sede tutti gli uffici amministrativi e il deposito/magazzino dei prodotti e dei pezzi di ricambio per impianti di automazione, sicurezza e chiusure civili ed industriali.

La Società è organizzata in due divisioni (Business Unit “Industrial” e “Pedestrian”), ciascuno diretto da un Business Unit Manager (c.d. “BUM”), che riportano al capo di divisione (“Cluster Manager”). Assa Abloy, con il presente Modello, intende da un lato conformarsi alle disposizioni legislative introdotte dal D. Lgs. n. 231/2001, in tema di “responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche, dall'altro lato evidenziare, ancora una volta, le proprie politiche ed i propri principi di comportamento.

In particolare, con il presente Modello, Assa Abloy intende fissare con chiarezza i valori dell'etica e del rispetto della legalità e realizzare un manuale di politica di prevenzione e di contenimento del rischio di commissione dei Reati che possa consentire ai singoli di poter prontamente rintracciare, in ogni situazione, l'assetto dei valori perseguiti e gli strumenti operativi all'uopo disponibili.

Per questi motivi, pertanto, la Società ha assunto la decisione di predisporre ed adottare il presente Modello in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il Modello, così predisposto a seguito della citata decisione di Assa Abloy, è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 1° ottobre 2018.

5. IL PRESENTE MODELLO

5.1. La Costituzione del Modello

Assa Abloy gode di un'eccellente reputazione sul mercato, si interfaccia con numerosi interlocutori ed è orgogliosa delle proprie tradizioni.

In tale contesto globale, pertanto, il successo a lungo termine della Società si è basato e si baserà sull'eccellenza negli affari, coerente con i massimi standard etici ed il rigoroso rispetto della normativa vigente.

È forte il convincimento in Assa Abloy che l'osservanza delle leggi, dei CCNL e una condotta etica siano non solo necessarie e moralmente corrette, ma costituiscano anche un modo efficace di gestire la propria attività d'impresa.

Ciò premesso, la Società - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello in conformità con il Decreto.

Il Modello, pertanto, costituisce un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i Dipendenti e Consulenti che operano in nome e per conto di Assa Abloy, affinché mantengano, nello svolgimento delle proprie

attività e nel perseguimento dei propri interessi, comportamenti corretti e lineari, sulla base di procedure definite, allo scopo di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione anche nei confronti di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partners, ...), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari ed affinché, dunque, vi sia un'organizzazione tale da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001.

Inoltre, tale scelta è ulteriormente finalizzata a ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui Assa Abloy intende attenersi.

Spostandosi dallo specifico contesto operativo di Assa Abloy, il Modello rappresenta il risultato dell'applicazione metodologica documentata dei criteri di identificazione dei rischi da un lato e, dall'altro, di individuazione dei protocolli, ove attualmente esistenti, per la programmazione e la formazione ed attuazione delle decisioni della Società.

Nell'ottica di un processo di adeguamento continuo ai mutamenti societari, alle esigenze in divenire del mercato ed all'evoluzione normativa di riferimento, il Modello è volto ad imporre un sistema di comportamenti in grado di integrarsi efficientemente con l'operatività aziendale, pur essendo fermamente rivolto al perseguimento dei rigorosi principi finalistici che lo animano.

Il Modello si prefigge, infatti, di indurre tutti quei soggetti che siano in posizione apicale, gli Amministratori, i rappresentanti, i dirigenti, tutti coloro che siano in posizione di sottoposti, quali i dipendenti, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'interesse o a vantaggio della Società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, ad acquisire la sensibilità necessaria per percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell'esercizio di determinate attività ed insieme comprendere la portata, non solo personale, ma anche societaria, delle possibili conseguenze connesse, in termini di sanzioni penali ed amministrative.

La Società si propone, infatti, mediante l'adozione del Modello, di conseguire il pieno e consapevole rispetto dei principi su cui lo stesso si fonda, così da impedirne l'elusione fraudolenta e, nel contempo, contrastare fortemente tutte quelle condotte che siano contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etici di Assa Abloy.

A tal fine, la predisposizione del presente Modello è stata, dunque, preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costituzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, delle Linee Guida di Confindustria, dei suggerimenti della migliore dottrina e degli orientamenti giurisprudenziali che sono stati espressi in materia.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" e non un obbligo – non essendo soggetta ad alcuna sanzione la mancata implementazione dello stesso - Assa Abloy ha deciso di procedere alla sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti, da un lato, un'opportunità per migliorare la sua *Corporate Governance* e, dall'altro, l'esimente dalla responsabilità amministrativa, come previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 stesso.

Al contempo, le attività finalizzate alla predisposizione del Modello (analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui processi sensibili) costituiscono l'occasione per sensibilizzare, ancora una volta, le risorse impiegate rispetto ai termini del controllo e della conformità ai processi aziendali, finalizzati ad una prevenzione "attiva" dei reati.

Si descrivono, qui di seguito, brevemente le fasi in cui è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, in base al quale successivamente si è dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

- **Identificazione dei processi sensibili ("As-Is Analysis"):** attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale, la compilazione di appositi questionari, nonché alcune interviste con i

soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale.

L'obiettivo di questa fase è duplice: da un lato, consente di analizzare il contesto aziendale, al fine di identificare in quali aree o settori di attività possono essere realizzati i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001; dall'altro, l'analisi delle aree/settori a rischio reato è prodromica rispetto alla successiva valutazione delle modalità in cui i reati si possono concretamente perpetrare al loro interno. A tale ultimo fine, deve essere tenuta in considerazione la storia della Società, le caratteristiche degli altri soggetti operanti nel Gruppo o nel settore e, in particolare, eventuali illeciti commessi da altri enti nello stesso ramo di attività.

Se ne è ricavata una rappresentazione dei processi e delle aree sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare "focus" agli elementi di "compliance" e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

I processi sensibili di Assa Abloy sono quelli descritti ai successivi paragrafi.

- **Effettuazione della "Gap Analysis"**: attuata a seguito della valutazione della situazione attuale (controlli e procedure esistenti) in relazione ai processi sensibili e delle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/2001.

In questa fase, il sistema dei controlli preventivi già esistenti nella Società è stato valutato alla luce della diversa tipologia dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001: così, nel caso di reati dolosi, è stata valutata la possibilità di aggirare i controlli con comportamenti fraudolenti ed intenzionali e volti a consumare l'evento illecito; nel caso di reati colposi, invece, siccome incompatibili con l'intenzionalità dell'agente, è stata valutata la possibilità di comportamenti in violazione dei controlli, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo (di cui si dirà *infra*), pur se non accompagnati dalla volontà dell'evento.

5.2. Finalità e struttura del Modello

Il Modello predisposto da Assa Abloy sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività aziendale, al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, si propone come finalità quelle di:

- creare, in tutti coloro che operano con, in nome, per conto e nell'interesse di Assa Abloy nelle "aree di attività a rischio", come meglio individuate nelle Parti Speciali del presente documento, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte di Assa Abloy in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla Società;
- garantire alla Società, grazie a un'azione di controllo delle attività aziendali nelle "aree di attività a rischio" e nelle "aree a supporto", la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- introdurre, integrare, diffondere e circolarizzare verso tutti i livelli aziendali (sensibilizzando in merito questi ultimi) le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni della Società, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;

- individuare preventivamente le “aree di attività a rischio” e le “aree di attività a supporto” di commissione dei reati, con riferimento all’attività di Assa Abloy, vale a dire le aree aziendali che risultano interessate (sia per la commissione, sia per il supporto) dalle possibili casistiche di reato ai sensi del Decreto;
- dotare l’OdV di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull’effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;
- registrare correttamente ed archiviare tutte le operazioni della Società nell’ambito delle attività individuate come a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto, al fine di rendere possibile una verifica *ex post* dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società, in modo da assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti; secondo il principio di controllo espresso nelle Linee Guida, in virtù del quale “**Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua**”;
- assicurare l’effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, nel rispetto del principio di controllo secondo il quale “**Nessuno può gestire in autonomia un intero processo**”, in modo tale che l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla;
- delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell’attuazione delle decisioni della Società;
- stabilire poteri autorizzativi assegnati in coerenza e con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all’interno della Società, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire la commissione dei reati;
- valutare l’attività di tutti i soggetti che interagiscono con la Società, nell’ambito delle aree a rischio di commissione di reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico in senso dinamico nell’ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo consentono ad Assa Abloy di beneficiare dell’esimente prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e, se necessario, la loro conseguente *proceduralizzazione*.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, della possibilità che l’attività che egli intende porre in essere configuri un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi ed alle *policies* di Assa Abloy, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire a Assa Abloy di reagire tempestivamente per prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra la finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, organi sociali, Consulenti a qualsiasi titolo, distributori e Partner, che operino per conto e nell'interesse della Società nell'ambito delle aree sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione, da parte della Società, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Alla luce di quanto sopra, il presente Modello si articola in una prima parte introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/2001 (“**Parte Generale**”), in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali con particolare riferimento a scelta e individuazione dell'OdV, formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale, sistema disciplinare e misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

Seguono poi singole “**Parti Speciali**”, che sono state predisposte in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001 e rispetto alle quali la Società ha inteso tutelarsi in quanto considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività imprenditoriale svolta da Assa Abloy.

Sulla base delle analisi descritte nel precedente paragrafo, si è ritenuto per il momento, di non considerare come fattispecie rilevanti all'interno del Modello i reati disciplinati dagli artt. 24-*ter* (delitti di criminalità organizzata), 25-*bis* (falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valori di bollo), 25-*quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-*quater.1* (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25-*quinqies* (delitti contro la personalità individuale), 25-*sexies* (abusi di mercato), 25-*novies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), non ritenendo ipotizzabili tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività svolta dalla Società e 25-*terdecies* (razzismo e xenofobia), 25-*quaterdecies* (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati), , nonché 25-*septiesdecies* e *octiesdecies* relativi ai reati contro il patrimonio culturale e di riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, difficilmente ipotizzabili tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività svolta dalla Società.

Sarà compito della Società e dell'OdV verificare se tali ultime tipologie di reati possono, a seguito di specifiche e successive vicende modificative della Società e del suo *business*, essere ritenute pertinenti per la Società.

Conseguentemente, le Parti Speciali del presente Modello trovano applicazione:

1. per i reati in danno della Pubblica Amministrazione che risultano individuati agli articoli 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. n. 231/2001;
2. per i delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25-*bis.1*;
3. per i reati societari previsti dall'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001;
4. per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio previsti dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001, per i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e per il reato di trasferimento fraudolento di valori previsti dall'art. 25-*octies.1* del D. Lgs. n. 231/2001;
5. per i reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, come previsti dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001;
6. per i reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsti dall'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
7. per i reati tributari di cui all'art. 25-*quinqiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
8. per i reati informatici previsti dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001;

9. per i reati ambientali previsti dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
10. per i reati di contrabbando previsti dall'art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001

Il Modello è stato, inoltre, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la “Parte Generale” contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le “Parti Speciali”, in considerazione del particolare contenuto, saranno suscettibili, invece, di costanti aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto – nonché lo sviluppo dell'attività o dell'organizzazione di Assa Abloy hanno reso e potranno rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori “Parti Speciali”.

5.3. Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello

Impregiudicato quanto indicato all'art. 10 del Modello, essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente”, la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Assa Abloy, su eventuale indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, è demandato a tale organo il compito di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni, necessità o attività della Società, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001.

La Società, si impegna, inoltre, a dare adeguata diffusione del Modello, garantendone l'accesso a tutti i soggetti interessati dall'applicazione della normativa di cui al Decreto.

La Società si impegna, altresì, ad effettuare un costante riesame del contenuto del Modello, tanto in virtù degli adeguamenti richiesti dall'eventuale ampliamento degli ambiti di efficacia della normativa rilevante per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, quanto in relazione alla modifica, all'ampliamento ed alla diversificazione delle attività aziendali.

In ogni caso, Assa Abloy garantisce che il principio della costante revisione ed aggiornamento del Modello non consentirà l'introduzione o l'adozione di provvedimenti di modifica che ne possano contrastare o diminuire l'efficacia.

5.4. Identificazione delle componenti del sistema di Controllo Preventivo Interno (i Protocolli) e principi ispiratori del Modello

Il presente Modello, ferma restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 1, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance* e dalle Procedure di Assa Abloy.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di “*as-is analysis*”) esistenti e già operanti nel Gruppo e in Assa Abloy, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.

Il rispetto delle procedure adottate è imposto a tutti i Dipendenti e Consulenti nello svolgimento delle attività per conto e nell'interesse di Assa Abloy, nonché – in genere – per tutti i rapporti e le relazioni intercorse con la stessa.

Dall'analisi delle Procedure di Assa Abloy, si rileva che alcune sono state predisposte a livello di Gruppo.

Tra queste, merita particolare menzione l'*Authorization Manual*, adottato a livello di Gruppo e implementato nelle singole realtà societarie, che rappresenta parte integrante della Sezione ELC1 - Attribuzione di Autorità della Matrice di Controllo e Rischi (RACM). La Società, al fine di assicurare una maggiore diffusione tra il personale e una corretta comprensione e applicazione, ha adottato il Manuale delle Autorizzazioni, che rappresenta una traduzione in italiano dell'*Authoritazion Manual*.

Nel Manuale delle Autorizzazioni sono esplicate in maniera chiara e dettagliata i poteri e i processi autorizzativi descritti nell'*Authorization Manual*, pur sempre nel rispetto del sistema dei poteri vigente.

Le finalità del Manuale delle Autorizzazioni sono volte ad assicurare che:

- a) nessuno abbia limiti di autorizzazione infiniti;
- b) le decisioni, le operazioni e gli impegni aziendali significativi definiti nella delega di autorità siano approvati congiuntamente da due persone diverse (RACM ELC3), noto anche come "*four-eyes principle*";
- c) le decisioni, le transazioni e gli impegni commerciali siano stipulati solo da chi ha i poteri appropriati;
- d) tutte le decisioni e le azioni intraprese dai dipendenti autorizzati siano nel migliore interesse della Società nonché nel rispetto di politiche, direttive e linee guida del Gruppo Assa Abloy;
- e) i livelli di autorità siano chiaramente definiti, assegnati e comunicati;
- f) la delega di autorità comprenda i requisiti minimi e le attività più comuni;
- g) i compiti siano segregati per ridurre il rischio di errore o frode.

Il Manuale delle Autorizzazioni riveste quindi un ruolo fondamentale nell'ambito del sistema di controllo implementato al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati, in quanto assicura per tutti i processi aziendali la formale attribuzione di responsabilità in coerenza con i poteri autorizzativi e di firma, la segregazione del processo decisionale, la corretta archiviazione dei documenti e la tracciabilità del processo applicato.

Inoltre, per quanto concerne in particolare il sistema dei controlli, il Manuale delle Autorizzazioni prevede che:

- l'autorizzazione verbale non è accettabile; pertanto, la prova dell'autorizzazione deve essere conservata per iscritto. Altresì, l'archiviazione della prova di autorizzazione sulle cartelle di posta elettronica personali non è accettabile poiché l'accesso agli account di posta elettronica è soggetto alle credenziali di accesso e alle limitazioni di archiviazione;
- La documentazione scritta deve fornire la prova che l'autorizzazione appropriata è stata ottenuta (le approvazioni elettroniche devono essere stampate e salvate) prima che l'azione sottostante abbia avuto luogo, come datare manualmente la documentazione di supporto o mantenere la prova della marcatura temporale elettronica.

In particolare, le Procedure maggiormente significative applicate in Assa Abloy sono le seguenti:

- a) sistema organizzativo interno con attribuzione dei poteri e delle responsabilità, ivi comprese le deleghe di funzioni;
- b) Manuale delle Autorizzazioni;
- c) Organigramma aziendale;
- d) Codice di Condotta (versione estesa e versione abbreviata);

- e) Manuale della Qualità;
- f) Assa Abloy *Anti-Bribery Policy*;
- g) *Cloud Procedure*;
- h) Formazione ed addestramento del Personale;
- i) Regolamento Informatico;
- j) Travel Policy;
- k) Valutazione e qualificazione dei fornitori;
- l) Procedura acquisti;
- m) *List of Approved Cryptographic Methods*;
- n) *MModello* Nota Spese;
- o) *Vulnerability Management Procedure*;
- p) *Group Information Security Policy*;
- q) *Group Information Security Requirements*;
- r) *Accounting and Reporting Manual*;
- s) *Internal control Handbook*;
- t) Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- u) Istruzione Operative Gestione Infortuni;
- v) Programma formazione standard;
- w) Dispositivi di protezione individuale (DPI);
- x) Capex Request.

Le Procedure di cui sopra non vengono riportate e descritte dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte e si intendono integralmente qui richiamate, a tutti gli effetti, del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende, laddove necessario, migliorare e integrare.

Di conseguenza, sono da considerare come parte essenziale e fondamentale del presente Modello tutte le Procedure di Assa Abloy, in qualsivoglia settore, funzione aziendale, area di attività esse trovino applicazione che, sia a livello di Gruppo, sia a livello locale, sono state implementate ed attuate da Assa Abloy.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. i requisiti indicati dal Decreto ed in particolare:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno a Assa Abloy del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad un'informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente attendibili;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico dello stesso (controllo *ex post*);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.
2. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

La preminenza da conferirsi – nell'attuazione del sistema di controllo – alle aree in cui vi è una maggiore probabilità di commissione dei Reati, ferma restando la doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale.

5.5. Diffusione del modello e informativa a Consulenti e Partners

Assa Abloy promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello nei confronti dei Destinatari del medesimo. A questo scopo, quindi, l'Organismo di Vigilanza, in stretta cooperazione con le eventuali funzioni interessate, provvederà a curare la diffusione del contenuto del Modello.

L'individuazione dei Destinatari del Modello può essere facilitata attraverso l'analisi dell'art. 5 del Decreto, ai sensi del quale essi possono individuarsi nei:

- Soggetti Apicali, ossia nelle persone fisiche che rivestono posizioni di vertice in seno alla Società: rappresentanza, amministrazione o direzione di Assa Abloy o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo della stessa;
- Soggetti Sottoposti, ossia nelle persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali;
- Appare opportuno, inoltre, ricomprendere tra i Destinatari del presente Modello anche i Soggetti Terzi, ossia quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da fare ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai *partner* in operazioni di *joint-ventures*, ai c.d. parasubordinati in genere, agli stagisti, ai tirocinanti e a tutti quei soggetti che, di fatto, collaborano stabilmente con l'ente all'interno della organizzazione facente capo a Assa Abloy.

Pertanto, ne consegue che il rispetto del presente Modello sarà richiesto anche ai Soggetti Terzi tramite la previsione di apposite informazioni e clausole contrattuali (di cui l'Allegato B costituisce un esempio) secondo cui, ad esempio, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni del Modello da parte di tali Soggetti Terzi.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. Nozioni generali, requisiti generali dell'Organismo, risorse finanziarie

Secondo l'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001, "il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è ... affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo". Tale compito è pertanto un giudizio sull'efficacia del sistema di controllo interno.

Le Linee Guida di Confindustria sollecitano la previsione di un OdV che abbia una composizione diversa dall'Organo Amministrativo e che sia caratterizzato da:

- autonomia e indipendenza: i membri dell'OdV non devono essere direttamente coinvolti nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo, onde evitare conflitti di interesse; non svolgono mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad essi si richiede; nell'esercizio delle proprie funzioni, non sono sottoposti ad alcuna potere gerarchico e/o disciplinare di altri organi o cariche societarie;
- onorabilità: i membri dell'OdV non devono aver riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che rientrino nei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
- competenza professionale di settore: devono essere dotati di competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che sono chiamati a svolgere. Pertanto, tra i membri dell'OdV, dovranno figurare soggetti dotati di comprovate capacità specifiche in materia di: ispezioni, auditing e controlli interni, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di diritto societario, penale e della materia giuridica in generale, di organizzazione aziendale.

Tale livello di autonomia presuppone che l'Organismo di Vigilanza risponda, nello svolgimento delle sue funzioni, solo al Consiglio di Amministrazione della Società, in quanto su tale organo dirigente ricade la responsabilità ultima dell'effettivo funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura aziendale, fermi restando gli obblighi relativi ai flussi informativi.

I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun altro organo o funzione societaria.

Con riferimento a talune competenze specifiche, per esempio nel campo di alcune discipline giuridiche, della sicurezza sul lavoro, delle attività di auditing, considerato che talora può apparire indispensabile arricchire l'Organismo di Vigilanza di tali conoscenze specialistiche, quest'ultimo potrà ricorrere a consulenti esterni ogni qualvolta se ne presenti la necessità, ai quali delegare compiti predefiniti. I consulenti dovranno, in ogni caso, riferire sempre i risultati del loro operato all'OdV, al quale sarà sempre e comunque riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché del suo aggiornamento.

I consulenti dei quali, eventualmente, l'OdV ritenga opportuno avvalersi, dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione ed ineleggibilità previsti in capo ai membri permanenti dell'OdV.

L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

L'OdV è dotato dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare – nel contesto di formazione del budget aziendale – una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, corsi di formazione e aggiornamento, ecc.).

Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta dell'OdV, in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'OdV ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

Le attività di ricognizione, controllo e verifica compiute dall'OdV sono azionate secondo un metodo di campionamento: non essendo possibile verificare integralmente ogni attività ed ogni documento societario, l'OdV pianifica le proprie attività di controllo, indirizzando le stesse nelle aree ritenute più endemiche ai fini dei fatti descritti nel D. Lgs. n. 231/2001, selezionando le stesse sia sulla base dei flussi informativi ricevuti, sia sulla base di un controllo a campione.

6.2. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza, nomina, (in)eleggibilità, decadenza, revoca, rinuncia, sostituzione e remunerazione dei suoi membri.

I membri dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica per il periodo stabilito nella relativa determina di nomina e sono rieleggibili. Il funzionamento interno dell'OdV è regolato dal regolamento adottato dall'organismo medesimo.

Oltre ai requisiti descritti in linea generale al punto 6.1., i membri dell'OdV, a pena di decadenza, devono garantire sulla base di autocertificazioni, il possesso di requisiti soggettivi formali che garantiscono l'autonomia e l'indipendenza, per tutta la durata della loro carica. In particolare, **non possono essere eletti** quali membri dell'Organismo di Vigilanza:

1. i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile⁷;
2. soggetti con funzioni di amministrazione e direzione, con deleghe o incarichi esecutivi presso Assa Abloy;
3. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società;
4. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllanti o di società controllate;
5. i soggetti che sono legati a Assa Abloy o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio;
6. coloro che sono stati condannati, anche se la sentenza non è divenuta irrevocabile, anche ai sensi degli

⁷ Art. 2382 c.c. “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

artt. 444 ss. cod. proc. pen. (applicazione della pena su richiesta: c.d. patteggiamento), nonché con i benefici della non menzione sul certificato del casellario giudiziale e della sospensione condizionale della pena, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a qualunque pena, per avere commesso uno dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
 - ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - ad una pena che comporti l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (artt. 2621 ss.) e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. reati fallimentari);
 - ad una pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
7. coloro i quali sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
 8. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
 9. soggetti destinatari di deleghe in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
 10. soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche solo potenziale, con la Società, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
 11. soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
 12. soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

Applicando alla realtà di Assa Abloy i principi sopra esposti nonché quelli descritti nel paragrafo che precede, in considerazione della specificità dei compiti che devono fare capo all'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Organismo di Vigilanza in composizione collegiale mista (presenza di membri interni ed esterni), selezionando i componenti tra soggetti di comprovata esperienza professionale nel campo giuridico societario.

Nella selezione dei componenti, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, delle Linee Guida di Confindustria e dell'orientamento prevalente della giurisprudenza che ad oggi si è pronunciata sul tema.

Il Consiglio di Amministrazione della Società **revoca** l'incarico conferito ad uno o più membri dell'OdV quando sussiste una giusta causa. Costituisce una giusta causa di revoca l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità sopra descritte, il grave inadempimento da parte dei membri

dell'OdV ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello, l'assenza ingiustificata per più di due volte consecutive alle riunioni dell'OdV. Inoltre costituisce giusta causa, l'aver rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno ad altra società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni dell'art. 9, D. Lgs. n. 231/2001, in relazione a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

Costituiscono cause di **sospensione** dalla funzione di componente dell'OdV:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati sopra descritti costituenti condizioni di ineleggibilità;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni (*“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*).

Impregiudicato quanto precede, ciascun membro dell'OdV ha facoltà di comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di **rinunciare** all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di membro dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla sua **sostituzione**, con apposita delibera. Il componente uscente dell'OdV sarà comunque tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge e/o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione. I componenti dell'OdV nominati in sostituzione durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

L'eventuale **remunerazione** spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'OdV spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia, su proposta dell'OdV, in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'Organismo di Vigilanza ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

Quanto alle modalità operative, l'Organismo di Vigilanza adotta un proprio **regolamento di funzionamento interno**, che prevede: la pianificazione e lo svolgimento delle attività tipiche dell'OdV, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, di verbalizzazione delle riunioni e delle attività, la disciplina di ricezione, disamina e conservazione dei flussi informativi da e verso l'OdV.

6.3. Compiti e poteri generali dell'Organismo di Vigilanza

In linea generale, all'OdV competono essenzialmente due tipi di attività volte a prevenire i rischi di commissione dei reati e, più precisamente:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello, da parte dei vari destinatari appositamente individuati e suddivisi in base alle diverse fattispecie di reato previste, assumendo ogni provvedimento del caso (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- vigilare sull'effettivo funzionamento del Modello in ordine alla prevenzione di reati, nonché sull'eventuale necessità di aggiornarlo, alla luce di una periodica verifica dei risultati raggiunti tramite la sua applicazione e, conseguentemente, valutando l'adeguatezza concreta del Modello ad eventuali nuove esigenze aziendali o a norme sopravvenute (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra, sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'OdV, di una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello, ovvero sull'efficacia del sistema di controllo interno della Società.

In particolare, salvo quanto più specificamente esposto nelle Parti Speciali del presente Modello, l'OdV ha il compito di:

1. verificare l'inserimento nel Codice di Condotta, negli altri protocolli operativi facenti parte del presente Modello e nelle procedure esistenti, di specifiche norme comportamentali atte a prevenire i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
2. attivare periodiche procedure di controllo e ricognizione (ad es. *compliance audit*) sulle attività sensibili poste in essere nelle Aree a Rischio, come definite nel presente Modello, al fine di accertare eventuali condotte non conformi al Modello, nonché al fine di aggiornare la mappatura delle predette attività; in particolare:
 - effettuando verifiche sul rispetto delle linee di condotta delineate nei protocolli operativi diretti a regolamentare i processi decisionali di Assa Abloy, anche chiedendo informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali, nonché agli organi dirigenti; verificando periodicamente che vengano attuate le procedure previste ai fini della tracciabilità delle operazioni; monitorando, i flussi informativi, ivi compresa la compilazione e la trasmissione delle Schede di Evidenza secondo il modello di cui all'Allegato C da un reparto all'altro nonché allo stesso OdV;
 - effettuando verifiche sul rispetto delle linee di condotta descritte dirette a regolamentare l'espletamento delle singole attività aziendali, specie quelle sviluppate all'esterno della Società, anche chiedendo informazioni al personale addetto, quale che siano le mansioni, il livello o l'impiego; monitorando i flussi informativi;
3. effettuare verifiche straordinarie e/o indagini mirate, anche a sorpresa, laddove si evidenzino condotte non conformi al Modello o si sia verificata la commissione di Reati oggetto delle attività di prevenzione;
4. esaminare e conservare in un apposito archivio ogni comunicazione e segnalazione che i Destinatari ed i terzi interessati sono tenuti ad effettuare ai sensi di quanto previsto nel presente Modello, ivi comprese le Schede di Evidenza previste dalle singole Parti Speciali;
5. documentare e conservare in un apposito archivio (cartaceo o informatico):
 - ogni operazione di controllo, ricognizione e verifica effettuata e
 - ogni altra attività discussa, valutata o espletata nelle riunioni dell'OdV, ivi comprese quelle non all'ordine del giorno, mediante la predisposizione di appositi verbali;
6. rilevare e documentare mediante redazione di appositi rapporti (*reports*) eventuali condotte non conformi al Modello che dovessero emergere dalle verifiche periodiche o straordinarie, nonché dall'analisi dei flussi informativi, assumendo eventuali azioni correttive;
7. trasmettere i rapporti informativi afferenti eventuali condotte non conformi al Modello al Presidente del Consiglio di Amministrazione, proponendo eventuali azioni correttive;
8. segnalare mediante redazione di appositi rapporti informativi, eventuali condotte non conformi al Modello ai responsabili e/o ai preposti delle singole funzioni, sollecitandoli ad assicurare il rispetto dei protocolli operativi e delle procedure esistenti da parte del personale direttamente interessato;
9. pianificare e promuovere periodicamente, nonché in via straordinaria (specie a seguito del rilevamento di eventuali condotte non conformi al Modello), ogni misura preventiva idonea alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello all'interno della Società, sollecitando le eventuali attività d'informazione, formazione e/o addestramento (ritagliate sulla base delle singole attività sensibili a

rischio), in cooperazione con le diverse funzioni aziendali;

10. verificare che le previsioni contenute nel Modello e nelle sue Parti Speciali, siano attuali ed adeguate rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e rispetto ad eventuali mutamenti del panorama aziendale, anche sulla base di eventuali segnalazioni ricevute dai Destinatari;
11. segnalare l'eventuale opportunità di apportare modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Modello al Consiglio di Amministrazione, formulando le relative proposte;
12. provvedere, nello specifico, all'espletamento delle attività previste nelle Parti Speciali del Modello.

Al fine di adempiere al proprio compito, i componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno accesso a tutti i documenti, informazioni e dati afferenti alla Società, l'attività svolta dalla stessa, dai suoi Dipendenti e collaboratori, ovunque essi si trovino. Nello svolgimento della propria funzione, inoltre, ove necessario in considerazione dei singoli compiti che è chiamato a svolgere, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di tutte le aree aziendali, in ragione della professionalità e delle competenze dei soggetti che operano al loro interno.

Nell'espletamento delle attività sopra descritte, l'OdV può altresì effettuare attività di verifica e controllo non pianificate, ovvero a sorpresa.

6.3. I flussi informativi

6.3.1. Informativa dell'OdV nei confronti dell'Organo Amministrativo (attività di *Reporting*)

L'OdV di Assa Abloy avrà il compito di informare l'Organo Amministrativo su base periodica, in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali aspetti critici, comunicando l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dalla Società. Parimenti il Presidente dell'OdV potrà presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

6.3.2. Informativa dell'OdV nei confronti del personale (informazione e formazione)

Come si è visto al punto 6.3., l'OdV ha il compito di assicurarsi che tutto il personale abbia conoscenza del Modello e dei vari protocolli operativi (ivi compreso il Codice Etico), che ne costituiscono parte integrante, nonché le altre procedure esistenti.

L'informazione, la formazione e l'addestramento del personale per un efficace funzionamento del Modello sono gestiti dall'OdV in cooperazione con le varie funzioni aziendali e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Essa riguarda sia il personale dirigente che il personale dipendente e dovrà essere organizzata, in via generale, con le seguenti modalità:

- informazione, formazione e addestramento all'inizio del rapporto lavorativo per i nuovi assunti (anche in tema di salute e sicurezza sul lavoro);
- aggiornamento annuale di informazione, formazione e addestramento;
- informazione periodica mediante comunicazioni (anche e-mail) di aggiornamento predisposte dall'OdV;
- eventuali aggiornamenti straordinari (ad es. dovuti al rilevamento di non conformità al Modello).

La valutazione della competenza e dell'effettivo livello di formazione sono valutati dall'OdV tramite appositi questionari effettuati all'esito dei corsi di formazione.

6.3.3. Comunicazioni da parte dei Destinatari del Modello all'OdV

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'OdV si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative ai processi sensibili posti in essere nelle aree a rischio.

Per tale motivo, è necessario, da un lato, che all'OdV venga dato accesso a tutti i dati e le informazioni di Assa Abloy e, dall'altro, che l'OdV sia il destinatario di flussi informativi da parte dei Destinatari del Modello, siano essi dipendenti o non.

Ogni segnalazione dovrà essere recapitata all'OdV di Assa Abloy in modo dettagliato e per iscritto, a mezzo *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica *avn.bernardininicoletta.nb@gmail.com*.

In particolare, tutto il personale di Assa Abloy, sia dirigente che non dirigente, nonché tutti i Consulenti della Società, devono segnalare dettagliatamente e per iscritto all'OdV qualsiasi fatto o circostanza verificatosi nell'ambito delle attività svolte, che non sia conforme a quanto previsto dal Modello e dalle Procedure di Assa Abloy.

Per quanto concerne i Soggetti Terzi, è contrattualmente previsto a loro carico un obbligo di informativa immediata nei confronti dell'OdV nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Tali soggetti effettuano le rispettive segnalazioni direttamente all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, la Società predispone idonei strumenti per consentire a tutti i Soggetti Terzi con i quali intrattiene rapporti professionali, di informare l'OdV in relazione alle attività svolte dagli stessi con riferimento alle Aree a Rischio di commissione di reato.

A tale scopo l'OdV deve:

- accogliere tutte le comunicazioni e segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Modello oppure in contrasto con i protocolli operativi e le Procedure esistenti;
- esaminare accuratamente tutte le segnalazioni ricevute;
- procedere all'audizione dell'autore della segnalazione e/o del responsabile della presunta violazione, richiedendo/fornendo per iscritto eventuali rifiuti ed opposizioni all'effettuazione di una indagine interna;
- assumere tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, assicurando, l'assoluta riservatezza e anonimato dell'identità della persona segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società; in ogni caso, l'autore della segnalazione non dovrà subire provvedimenti disciplinari, qualora dipendente della Società, ovvero sanzioni di natura contrattuale, qualora soggetto terzo, essendo la segnalazione effettuata nell'adempimento dei doveri di fedeltà e diligenza del lavoratore, piuttosto che nell'adempimento di un obbligo contrattuale di buona fede e correttezza, al fine di scongiurare la commissione di reati.

Il soggetto che venisse a conoscenza di una non conformità al Modello potrà avvalersi dell'apposito canale di comunicazione sopra descritto oppure contattare il proprio diretto superiore gerarchico trasmettendo evidenza scritta della non conformità.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, i Dipendenti della Società, sia dirigente che non dirigente, nonché tutti i Consulenti e i Soggetti Terzi con i quali la Società intrattiene rapporti professionali, devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti:

- a) visite, ispezioni, accertamenti, comunicazioni, provvedimenti di qualsiasi Autorità di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria (per es. ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza) e/o dell'Autorità Giudiziaria, anche nei confronti di ignoti, concernenti i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e, in particolare, quelli previsti dal Modello, idonei a coinvolgere la Società e/o i Dipendenti della stessa e/o i Consulenti della Società medesima;

- b) richieste di assistenza legale effettuate da parte dei Dipendenti o Consulenti della Società, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- c) contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico o equiparato e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- d) tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento alla rilevazione di eventuali condotte non conformi, all'avvio di procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti unitamente alle relative motivazioni;
- e) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- f) le informazioni relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- g) copia dei rapporti periodici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Su base annuale l'OdV, in aggiunta a quanto sopra, richiede ai responsabili di funzione e, comunque, ai preposti di Assa Abloy, di fornire rassicurazione sulla completezza delle informazioni comunicate, trasmettendo i flussi informativi all'indirizzo sopra riportato.

Tali informazioni, riguardano:

- le relazioni con Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio e, in ogni caso, con Autorità Pubbliche, in relazione agli esiti di tali rapporti quali: dinieghi, richieste e rinnovi di licenze ed autorizzazioni, motivi di diniego, inadempimenti e motivi di inadempimento, osservazioni emerse nel corso di ispezioni e relative sanzioni inflitte;
- l'acquisto di beni e servizi con valore superiore ad € 100.000,00;
- la gestione dei servizi professionali, quali acquisti di singoli servizi professionali con valore superiore ad € 50.000;
- regali, donazioni ed altre iniziative aziendali che comportino l'uscita di somme di denaro, specie in relazione ad eventi che, da una attenta disamina, possano evidenziare carattere di eccezionalità; iniziative nel corso delle quali risultino coinvolti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e tutte le iniziative il cui valore supera i € 1.000;
- rimborsi spese dei dipendenti che non risultino giustificati;
- sul piano della infortunistica sul lavoro, i rapporti, i referti, i certificati e la documentazione attestante infortuni sul lavoro con assenza prolungata superiore a 20 giorni.

Per quanto concerne i Soggetti Terzi, è contrattualmente previsto a loro carico un obbligo di informativa diretta all'OdV di Assa Abloy nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta il cui espletamento potrebbe comportare una non conformità al Modello adottato da Assa Abloy.

Va tuttavia chiarito che, secondo le Linee Guida di Confindustria, *“le informazioni fornite all'Organismo di vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica su tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'Organismo non incombe un obbligo di agire ogni qual volta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) di stabilire in quali casi attivarsi”*.

6.4. Whistleblowing

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis del Decreto, introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" e modificato da ultimo dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"⁸, la Società predispone i canali di segnalazione interna.

In particolare, la Società condivide il canale di segnalazione e la relativa gestione con le altre società del Gruppo.

Ai sensi del D.Lgs. 24/2023, tramite tali canali è prevista la possibilità di segnalare violazioni che ledano l'interesse pubblico e l'integrità della Società di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato al D.Lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che ne costituiscono attuazione, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- violazioni delle disposizioni in materia di tutela della concorrenza;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione summenzionati.

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante, nonché assicura il divieto di ritorsioni a favore del segnalante e degli altri soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 24/2023.

7. CODICE DI CONDOTTA, PRINCIPI ETICI E NORME DI COMPORTAMENTO

Il Gruppo da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sul credo religioso e politico.

In questa prospettiva, la Società ha inteso aderire ai principi sanciti nel Codice di Condotta (Allegato A), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello.

⁸ Per gli enti del settore privato che abbiano impiegato nell'ultimo anno una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a 249, le disposizioni del D.Lgs. 24/2023 entrano in vigore a decorrere dal 17 dicembre 2023; fino ad allora, continua ad applicarsi l'art. 6, comma 2-bis, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001 nella formulazione vigente fino alla suddetta data.

8. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

Assa Abloy è consapevole che la violazione delle previsioni contenute nel Modello e nelle Procedure di Assa Abloy ledono, di per sé sole, il rapporto di fiducia in essere tra la Società e i Dipendenti, Consulenti e/o Soggetti Terzi e comportano azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca Reato.

8.1. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D. Lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo cosicché lo stesso possa fungere da esimente rispetto alla responsabilità di Assa Abloy. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare altresì una fattispecie di reato rilevante.

Le violazioni delle norme del Codice di Condotta nonché di quanto previsto nel presente Modello (inteso nella sua totalità e, quindi, nella sua Parte Generale e nelle singole Parti Speciali) e nelle Procedure di Assa Abloy (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) comportano le azioni disciplinari nel seguito indicate.

Il Sistema Disciplinare è coerente con le norme vigenti, e con quelle previste dal CCNL. Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento, nonché le previsioni della contrattazione collettiva e dei regolamenti aziendali, laddove applicabili.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e dei Procuratori, rimanendo questi ultimi responsabili della concreta applicazione delle misure disciplinari.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del soggetto responsabile, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento ed alla gravità del medesimo.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, la gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

La recidiva costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione "apicale", in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione

dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'ente; sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di Assa Abloy (i.e. collaboratori, partner, etc.).

8.2. Le condotte rilevanti

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello adottato dalla Società e dei suoi elementi costitutivi così come specificati in precedenza.

Inoltre, il mancato rispetto delle previsioni dell'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008⁹, qui di seguito riportato, nonché delle procedure connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente sistema disciplinare.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire un elenco di possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree “a rischio reato” o alle attività “sensibili”, nonché alle aree considerate “strumentali” o “di supporto” indicate nel Modello, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 2 e 3;
- 2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
- 3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Inoltre, costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente sistema disciplinare la violazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 24/2023.

In particolare, sono sanzionabili disciplinarmente:

- i casi in cui è accertata, anche con sentenza non definitiva di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia,

⁹ D. Lgs. n. 81/2008, art 20 - Obblighi dei lavoratori

“1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.

ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa;

- i comportamenti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, da parte dei lavoratori (dirigenti e subordinati) nei confronti del segnalante per motivi collegati, in violazione dell'art. 17 D. Lgs. n. 24/2023, ossia i comportamenti, atti od omissioni anche solo tentati o minacciati posti in essere in ragione della segnalazione e che provocano o possono provocare direttamente o indirettamente, un danno ingiusto alla segnalazione; persona segnalante o che ha sporto denuncia;
- le condotte di chi ostacola o tenta di ostacolare la segnalazione;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante con riferimento all'obbligo di riservatezza;
- il mancato o inefficiente svolgimento delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni.

8.3 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci

In caso di violazione da parte degli amministratori delle procedure interne previste dal Modello o del Codice di Condotta o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi del Modello o del Codice di Condotta, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale i quali provvedono ad assumere tutte le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Analogamente, in caso di violazione, da parte di membri del Collegio Sindacale, dei principi previsti dal Modello o dal Codice di Condotta o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi del Modello o del Codice di Condotta, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente e formalmente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione i quali provvedono ad assumere tutte le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

8.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni, sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa, in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato dalla Società. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega i dirigenti ai Datori di Lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione, ancorché tentata, dei Reati rilevanti;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

8.4 Misure nei confronti dei Dipendenti non Dirigenti

La violazione da parte dei Dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare. I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori)

ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

In particolare, il CCNL di settore prevede, a seconda della gravità delle mancanze, i provvedimenti seguenti:

- (1) richiamo verbale per le violazioni di lieve entità;
- (2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva dalle violazioni di cui al precedente punto (1);
- (3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- (4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
- (5) licenziamento disciplinare senza preavviso.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione. L'eventuale adozione del provvedimento dovrà essere comunicata al Dipendente con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Dipendente stesso per presentare le sue controdeduzioni. Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente. I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali previste dal CCNL.

8.5. Misure nei confronti dei procuratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più procuratori ovvero, nel caso in cui i procuratori non abbiano saputo individuare (per negligenza o imperizia) e, conseguentemente, eliminare, violazioni del Modello e, nei casi più gravi di perpetrazione dei Reati, l'OdV informa l'Organo Amministrativo che prende gli opportuni provvedimenti.

8.6. Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per Assa Abloy è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a Assa Abloy, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

9. VERIFICA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Assa Abloy è dotata di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità definite, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione funzionale e separazione dei compiti.

Tale organizzazione di poteri e responsabilità, che risulta principalmente dalle precedenti delibere consiliari e/o assembleari con le quali si è proceduto ad attribuire specifiche competenze ai responsabili delle diverse funzioni, assicurando, al contempo, un controllo congiunto tramite un articolato ed efficiente sistema di firme, è ulteriormente ribadita ed attuata nel presente Modello.

Assa Abloy, nell'area amministrativa, finanziaria, commerciale e non solo, si avvale di un efficiente sistema informativo, caratterizzato da procedure automatizzate standardizzate ed informative in grado di consentire

che ogni operazione risulti adeguatamente supportata sul piano documentale, così da poter procedere, in qualsiasi momento, all'esecuzione di controlli che individuino la genesi, le finalità e le motivazioni dell'operazione oggetto di esame, con identificazione del ciclo completo di autorizzazione, registrazione e verifica della correttezza e legittimità dell'operazione stessa.

Il Modello, come evidenziano sia la Parte Generale, sia le sezioni dedicate alle Parti Speciali, ha individuato un sistema di controllo mirato alla tempestiva rilevazione dell'insorgenza ed esistenza di anomalie e criticità da gestire ed annullare.

Tale sistema è, in particolare, rappresentato dai processi interni della Società che descrivono l'attività della Società, l'organizzazione interna della stessa, le procedure ed i controlli applicati nella gestione amministrativa, avendo specifico riguardo ai flussi finanziari, nonché le procedure speciali che trovano applicazione nei settori relativi alla eventuale gestione della cassa, della contabilità, e altre aree dettagliatamente individuate e che garantiscono la correttezza dell'attività posta in essere da Assa Abloy.

Infine, il Modello prevede un impianto di informazione, connesso ad un coerente programma di formazione, che permette di raggiungere tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per la Società.

Fermo quanto precede, allo scopo di verificare l'efficacia e la concreta attuazione del Modello è necessario effettuare una verifica annuale dei principali atti societari, dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società e delle operazioni intraprese da Assa Abloy nell'esercizio della propria attività e che vengano eseguite nelle aree di attività a rischio di commissione reato.

E' altresì necessario procedere ad una verifica periodica del reale funzionamento del Modello con le modalità che verranno stabilite dall'OdV. Sarà, infine, cura della Società procedere ad un'attenta analisi di tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute dall'OdV in merito all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di commissione di reato, delle azioni intraprese da parte dell'OdV o da parte degli altri soggetti competenti, delle situazioni ritenute a rischio di commissione di reato, della contezza e della consapevolezza dei destinatari del Modello in merito alle finalità del medesimo ed alle disposizioni in esso contenute, per mezzo di interviste che potranno anche essere effettuate a campione.

L'OdV deve adottare metodi adeguati a controllare e misurare le prestazioni dei processi definiti dal Modello. Tali metodi devono dimostrare la capacità dei processi di ottenere i risultati pianificati. Qualora tali risultati non siano raggiunti, devono essere attuati tutti gli interventi correttivi atti ad assicurare la conformità del Modello al Decreto.

L'OdV deve implementare ed ottimizzare, con continuità, l'efficacia del Modello ai fini della prevenzione dei reati, dei dati significativi emersi dai metodi di controllo e misurazione di cui sopra, dei risultati delle verifiche interne, degli interventi correttivi e preventivi e delle analisi eventualmente effettuate da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ogni difformità potenziale rispetto a quando previsto dal Modello deve essere eliminata rilevando dapprima le cause che potrebbero determinarla, attuando successivamente adeguati interventi preventivi che evitino il loro verificarsi.

Ogni difformità riscontrata rispetto a quando previsto dal Modello deve essere eliminata, individuando preventivamente le cause che l'hanno determinata ed attuando successivamente adeguati interventi correttivi che evitino il loro ripetersi.

Come esito di tutte le suddette attività di verifica e di controllo, verrà stilato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Assa Abloy (in concomitanza con il rapporto annuale) predisposto dall'OdV che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

10. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità all’articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto), le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello, che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Assa Abloy.

È attribuito all’OdV il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

1. introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
2. revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l’attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative “sensibili” o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
3. introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
4. evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;
5. introduzione di nuove Parti Speciali che tengano in considerazione nuove fattispecie di reato inserite dal Decreto o nuove attività che vengano iniziate dalla Società.

Resta comunque ferma la necessaria approvazione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione.